

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO MONTEDOMINI

A) FASE 1: appalto per la progettazione definitiva, eventualmente esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente al primo e secondo lotto del “Villaggio Montedomini” (CAM 2017). CIG 9088703AF9

B) FASE 2: accordo quadro per eventuali ulteriori servizi di architettura e ingegneria connessi alla realizzazione del Villaggio Montedomini (CAM 2017). CIG 90887799B1

Firenze, ... 2022

tra

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Firenze Montedomini”, Via dei Malcontenti 6 – 50122 Firenze, C.F. 80001110487, in persona del Direttore Emanuele Pellicanò, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in seguito anche “*Committente*” o “*Azienda*”

e

___ (C.F. e P.IVA ___) con sede legale in ___ (___), Via ___ n. ___, c.a.p. ___ in persona del legale rappresentante, ___, in qualità di **capogruppo mandataria** del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da;

- ___ (C.F. e P.IVA ___) con sede in ___ (___), Via ___ n. ___, c.a.p. ___, in qualità di mandante;

- ___ (C.F. e P.IVA ___) con sede in ___ (___), Via ___ n. ___, c.a.p. ___, in qualità di mandante;

in seguito anche “*Progettista*”

premesso

- che in data 22 ottobre 2021, anche al fine di ottenere il finanziamento regionale, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica di massima del

“Villaggio Montedomini” (**doc. 1**), da realizzarsi sull’immobile di proprietà del Committente in Firenze, Via Thouar, per una superficie di circa 3000 mq, da recuperare e adeguare a nuove finalità, mediante il quale si prevede la ristrutturazione di questi spazi per ricavare circa 40 appartamenti (monocali e bilocali) potenziali, da destinare a utenti fragili e a studenti che potrebbero beneficiare di un affitto a prezzi calmierati, con la possibilità di erogare servizi diversi “integrativi” (mensa, podologo, etc.) e supporti tra le due fasce della popolazione interessata;

- che il presente appalto interessa dunque un edificio a due piani, già oggetto di un precedente progetto redatto nel 2013 a firma dell’Arch. Guido Gorla, di cui l’attuale progetto di fattibilità tecnico economica riprende alcune soluzioni adottate per il piano primo mentre il tema progettuale del piano terra è completamente cambiato;

- che il suddetto progetto di fattibilità tecnico economica è stato concepito per essere realizzato per Fasi successive in dipendenza del reperimento dei fondi necessari alla sua realizzazione;

- che per quanto attiene alla FASE 1, ripartita in due lotti di finanziamento, con delibera della Giunta della Regione Toscana del 28 ottobre 2021 n. 1132 è stato approvato lo *“schema di accordo di collaborazione tra Asp Firenze Montedomini, Regione Toscana, Comune di Firenze e Società della Salute di Firenze per la realizzazione del progetto denominato “Villaggio Montedomini”, volto a sperimentare una nuova forma integrata per la presa in carico dell’anziano fragile, in un contesto di servizi anche di tipo abitativo capace di favorire l’autonomia degli stessi, promuovendo al tempo stesso una nuova forma di socializzazione degli spazi in comune e una forma di sostegno anche nell’ottica dell’intergenerazionalità, nell’ambito della rete dei servizi sociali e sociosanitari di zona-distretto così come da All. A al presente atto”*;

- che *“l’onere a carico della Regione Toscana ammonta a euro 1.360.367,00 (finanziamento lotto uno), mentre l’onere a carico di Asp Montedomini ammonta a euro 956.493,55 (secondo lotto)”*;

- che da parte della Regione Toscana, per il lotto di propria competenza, è stato acquisito il CUP CIPE I18I21000610002;
- che da parte del Committente, per il lotto di propria competenza, è stato acquisito il CUP CIPE I18I21000850005;
- che sempre in merito alla FASE 1 in data 11/01/2022 è stato sottoscritto il suddetto accordo di collaborazione tra Asp Firenze Montedomini, Regione Toscana, Comune di Firenze e Società della Salute di Firenze per la realizzazione del progetto denominato “Villaggio Montedomini”;
- che con la suddetta delibera regionale e relativo accordo, i cui contenuti costituiscono parte integrante del presente atto, è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnico economica del “Villaggio Montedomini”;
- che il progetto di fattibilità tecnico economica completo (progetto preliminare) consegnato all’Azienda in data ... è stato predisposto dal progettista sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica di massima oggetto di approvazione e dell’accordo di cui sopra (**doc. 1**);
- che si è reso necessario bandire la procedura di appalto dei servizi di architettura ed ingegneria nei termini appresso indicati, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 1 del 2016;
- che procedura per l’affidamento relativa ai servizi di architettura e ingegneria del “Villaggio Montedomini” riguarda:
 - a) FASE 1: l’appalto della progettazione definitiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza dei lavori necessari alla realizzazione del primo e secondo lotto;
 - b) FASE 1: l’eventuale appalto della progettazione esecutiva necessaria alla realizzazione del primo e secondo lotto, laddove il Committente non dovesse bandire la gara dei lavori con la forma dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs 50 del 2016, riservandosi ogni successiva determinazione al riguardo;

- c) FASE 2: l'accordo quadro per eventuali ulteriori servizi di architettura e ingegneria connessi alla realizzazione del Villaggio Montedomini;
- che in data ... si è espressa la Soprintendenza Archeologica ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 50 del 2016, con conseguente necessità che il Progettista ne tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto quelli posti a base di gara ed oggetto di offerta;
 - che quanto alla FASE 1 l'affidamento delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, nonché al coordinamento della sicurezza, è comunque soltanto eventuale (opzione) e subordinato, all'approvazione del progetto definitivo da parte del Committente e degli enti competenti;
 - che quanto alla FASE 2 il presente atto ha valore di accordo quadro senza garanzie di quantità minime ed è stipulato ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, in virtù del quale al Progettista potranno eventualmente essere affidate ulteriori prestazioni, sia riguardo alla FASE 1, sia riguardo alla FASE 2, laddove se ne ravvisi la necessità;
 - che nel caso di specie, tenuto conto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere accordo quadro, anche alla luce del quadro espansivo di interventi pubblici originato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), comporta la necessità di stabilire una durata dello stesso superiore ai limiti dettati dall'art. 54, comma 1, del D.lgs 50 del 2016, fissandola pertanto in sei anni a decorrere dalla stipula del presente atto per la formalizzazione dei contratti applicativi;
 - che il piano triennale dei lavori, al cui interno sono considerate anche le somme per i servizi di progettazione di cui al presente atto, congiuntamente al documento preliminare alla progettazione sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con delibera del 10/12/2021 n. 25;
 - che con determinazione del Direttore della Committente del ... n. ... sono stati approvati gli atti di gara, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
 - che in data ... è stato pubblicato il bando di gara;
 - che con determina del ... n. ... è stato assunto il provvedimento di aggiudicazione con efficacia condizionata alle verifiche di legge e con autorizzazione alla consegna

anticipata in via d'urgenza del servizio;

- che le verifiche di legge hanno avuto esito positivo ed in particolare:

- 1) DURC: ...
- 2) Agenzia delle Entrate;
- 3) CCIAA;
- 4) Casellario Giudiziario;
- 5) ...

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ... è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento quanto alla FASE 1;

- che in data ... il Progettista ha provveduto a rimborsare al Committente le spese di pubblicazione del bando di gara mediante ...;

tanto premesso

Si conviene e si stipula tra le parti, come sopra costituite, quanto segue:

Art. 1. Premesse e normativa applicabile

Le premesse suesposte fanno parte integrante ed essenziale del presente atto.

Al presente contratto si applicano, tra le altre norme, il D.lgs 50 del 2016, le linee guida ANAC, il DM 11 ottobre 2017 (CAM), il D.M. 49 del 2018, il D.M. 14 del 2018, il D.M. 248 del 2016, il D.M. 17 giugno 2016, il D.lgs 81 del 2008, la l. 136 del 2016 e il codice civile.

SEZIONE I – FASE 1: PROGETTAZIONE

Art. 2. Progettazione definitiva della Fase 1

Il Committente affida al Progettista la progettazione definitiva, nonché il relativo livello del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dal Progetto preliminare (studio di fattibilità tecnico economica) allegato al presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. 1**), dai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M.11 ottobre 2017 e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Progettista accetta espressamente il precedente livello di progettazione preliminare che dichiara di aver esaminato, rinunciando pertanto a

sollevare qualunque eccezione al riguardo.

Art. 3. Progettazione esecutiva della Fase 1 (opzionale)

Il Committente si riserva di affidare al Progettista, con autonomo atto formale ed a titolo di opzione contrattuale la progettazione esecutiva, nonché il relativo livello del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dal Progetto di servizio allegato al presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. 1**), a condizione che; i) venga approvato il progetto definitivo; ii) siano reperite e vi sia la possibilità di impegnare le risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura del quadro economico facente parte del progetto definitivo approvato; iii) il Progettista presenti preventivamente le polizze assicurative e le garanzie indicate nel presente contratto; iv) il Committente non scelga quale modalità di affidamento dei lavori l'appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 50 del 2016.

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017, il progetto dovrà comprendere la redazione di una specifica sezione capitolato speciale d'appalto per la realizzazione dell'opera comprensivo di una relazione metodologica sul rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM).

Art. 4. Pratiche edilizie

Formano parte dell'incarico, remunerato con i corrispettivi previsti per la progettazione e senza alcun ulteriore onere, anche:

- la presentazione di tutti gli eventuali titoli abilitativi edilizi necessari laddove il progetto non dovesse seguire l'*iter* di approvazione dell'opera pubblica e dunque l'eventuale richiesta di permesso di costruire o la presentazione della SCIA;
- la richiesta dell'autorizzazione alla competente sovrintendenza per i vincoli storico artistico e paesaggistico gravanti sull'immobile;
- la presentazione di tutte le pratiche all'ASL, ai VV.FF. ed agli altri enti competenti al fine di acquisire ogni parere, atto di assenso o nulla osta comunque denominato;
- la partecipazione alle riunioni o alle riunioni da tenersi presso gli enti competenti a rilasciare i suddetti titoli.

Art. 5. Professionisti personalmente responsabili

I professionisti nominativamente indicati, i quali sottoscrivono il presente incarico congiuntamente al soggetto indicato in epigrafe, sono:

Classe e categoria	Titolo	Nome e Cognome	Codice fiscale	Ordine \ Albo
E.22 – Opere civili	Architetto			
S.04 – Strutture				Architetti di ...
IA.01 – Idrico sanitario				
IA.02 – Meccanico				
IA.04 – Elettrico				
Geologo				
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione				
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche				
Giovane professionista				
Esperto sugli "aspetti energetici ed ambientali degli edifici" certificato				

Art. 6. Termini per lo svolgimento dell'incarico di progettazione

I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui sopra sono indicati nel Progetto di Servizio (**doc. 1**) e pari a.

Consegna del progetto definitivo a far data dalla stipula del presente atto	30 giorni
Consegna del progetto esecutivo a far data dall'eventuale atto di affidamento	20 giorni

Il Progettista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto dalla legge, nel presente contratto, nel Progetto di Servizio ed ai suoi allegati ed alle prescrizioni impartite dal responsabile del procedimento.

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Art. 7. Penali da ritardo

Qualora la presentazione dei documenti suindicati fosse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, verrà applicata senza obbligo o bisogno di messa in mora una penale pari ad € 400,00 per ogni giorno di ritardo.

L'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo riferito alla specifica prestazione per la quale devono essere consegnati i relativi elaborati (progetto definitivo o esecutivo); superata tale misura la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno, salvo in ogni caso la facoltà del Committente stesso di recedere anche prima di tale termine ai sensi dell'art. 2237 c.c., con il pagamento delle sole prestazioni eseguite e ferme le penali maturate.

Art. 8. Obblighi di collaborazione e oneri

Il Progettista è tenuto a recepire tutte le indicazioni o prescrizioni che dovessero pervenire dal Committente o dagli enti eventualmente chiamati ad esprimersi sul progetto per il rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, senza poter sollevare eccezione alcuna né pretendere incrementi del corrispettivo.

Il Progettista è, inoltre, obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Committente.

Il Progettista è altresì obbligato a fa presente al Committente, in forma scritta, evenienze o emergenze che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento, modifica o razionalizzazione dello stesso.

Il Progettista è, infine, tenuto senza compensi ulteriori, a partecipare a eventuali riunioni indette dal Committente per l'illustrazione degli elaborati nelle varie fasi di elaborazione.

Art. 9. Proprietà degli elaborati

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del Progettista, il Committente è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva del progetto, degli elaborati e dei risultati dell'affidamento.

Art. 10. Polizza Assicurativa per la progettazione

Il Progettista, al momento della stipulazione del presente atto, ha prodotto apposita dichiarazione della Compagnia di assicurazioni ... , in data ..., contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza dovrà essere presentata prima dell'approvazione della validazione del livello di progettazione che sarà posto in gara e decorrerà dalla data di inizio dei lavori con termine alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione (**doc. 3**).

SEZIONE II – DIREZIONE LAVORI

Art. 11. Direzione dei lavori (opzionale)

Il Committente si riserva di affidare al Progettista, con autonomo atto formale, la direzione dei lavori, nonché il relativo livello del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto previsto dal Progetto di servizio allegato al presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. 1**), a condizione che;

i) venga approvato il progetto definitivo in caso di appalto integrato o il progetto esecutivo nel caso contrario; ii) siano reperite e vi sia la possibilità di impegnare le risorse finanziarie necessarie per garantire la copertura del quadro economico facente parte del livello progetto che sarà posto in gara.

Art. 12. Oggetto della Direzione lavori

L'incarico consiste nell'espletamento di tutte le prestazioni previste per legge e dal D.M. 49 del 2018, nonché a titolo meramente esemplificativo:

- nella direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- nel coordinamento dell'ufficio di direzione lavori e supervisione dell'attività

espletata dai direttori operativi ed dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché alla verifica dell'operato di ciascuno di essi;

- nell'assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità, del giornale dei lavori e degli altri documenti contabili;
- nella liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
- nell'espletamento operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo statico, tecnico amministrativo e funzionale degli stessi;
- nella predisposizione di tutti gli atti e l'espletamento di tutte le pratiche necessarie, ivi compresa quella di agibilità, compreso l'accesso agli uffici degli enti competenti per l'ottenimento del certificato di agibilità.

Il Direttore Lavori espleta inoltre le seguenti mansioni:

- è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea;
- interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;
- partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;
- coordina le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008;
- verifica la validità del programma di manutenzione;
- ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti;
- verifica che non si riscontrino variazioni nelle condizioni di fatto dei luoghi sulle quali il progetto è basato;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 del codice;
- cura i rapporti con gli Enti competenti procurando di conseguire i nulla osta e le autorizzazioni che si rendessero necessari;
- chiede tempestivamente all'appaltatore la produzione degli *as-built* e ne verifica la fedeltà, la correttezza e la completezza;
- raccogliere con adeguata frequenza tutta la documentazione fotografica relativa al progressivo avanzamento dei lavori.

Questi ultimi elaborati devono essere consegnati al Committente, oltre che in forma cartacea anche su supporto elettronico unitamente ad ogni altra documentazione.

Riguardo ai CAM approvati con D.M. 11 ottobre 2017 in fase di esecuzione non potranno essere apportate modifiche non coerenti con la progettazione, cosicché saranno ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto.

Art. 13. Composizione dell'ufficio di direzione lavori

L'ufficio di Direzione Lavori è composto dai seguenti professionisti:

Classe e categoria	Titolo	Nome e Cognome	Codice fiscale	Ordine \ Albo
E.22 – Direttore Lavori	Architetto			Architetti di ...
S.04 – Direttore operativo				
IA.01 – Direttore Operativo				
IA.02 – Direttore operativo				
IA.04 – Direttore operativo				

Art. 14. Varianti

Ai sensi del D.M. 49 del 2018 laddove durante l'esecuzione dei lavori si renda

necessaria l'esecuzione di varianti, il Progettista è tenuto a provvedere immediatamente dandone comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, indicandone le cause tra quelle riconducibili all'art. 106 del D.lgs 50 del 2016 e richiedendo l'autorizzazione alla redazione della relativa perizia.

Laddove la perizia di variante venga approvata e qualora l'esigenza della variante stessa non sia riconducibile a colpa del Progettista, a quest'ultimo spetterà il corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, assoggettato al medesimo ribasso d'asta previsto dal presente contratto.

SEZIONE III – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 15. Oggetto del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il Committente si riserva di affidare al Progettista il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativo a tutte le attività e gli adempimenti prescritti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare e senza pretesa di completezza:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81 del 2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81 del 2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81 del 2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del decreto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- informa e supporta adeguatamente il Committente in merito ai propri adempimenti in materia di sicurezza dei lavori.

Il ruolo di **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, è assunto dall' Ing. ... (C.F. ...).

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI SEZIONI II e III

Art. 16. Opzione per la progettazione esecutiva la DL ed il CSE

In conformità con quanto previsto dagli atti di gara, le Parti si danno reciprocamente atto che il Committente affiderà i servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, rispettivamente in seguito all'approvazione e finanziamento di ciascun livello di progettazione e per quanto riguarda la direzione lavori purché il Committente non ricorra all'appalto integrato.

Il Committente comunicherà con atti formali al Progettista l'esercizio del diritto di opzione per ciascun servizio, previa acquisizione delle polizze e garanzie richieste dal presente contratto.

Il R.T.P. produrrà le suddette polizze e garanzie entro quindici giorni dalla richiesta pena la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto di opzione per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza non venga esercitato dal Committente entro un anno dalla data di stipula del presente contratto, il Progettista avrà facoltà di chiedere al Committente di sciogliersi dal vincolo contrattuale formulando specifica istanza scritta. Laddove il Committente non riscontri favorevolmente la suddetta istanza e non si sciolga il vincolo contrattuale, al Progettista spetteranno le maggiorazioni eventualmente conseguenti all'entrata in vigore di aggiornamenti al D.M. parametri. In assenza della suddetta istanza nessun aggiornamento del corrispettivo sarà dovuto al Progettista. In caso di scioglimento del vincolo contrattuale al Progettista spetterà il compenso unicamente per le prestazioni formalmente affidate e per la parte eseguita con consegna degli elaborati al Committente.

Art. 17. Garanzia definitiva

Contestualmente alla firma del presente atto e relativamente alla progettazione definitiva ed al relativo coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 ("*Cauzione definitiva*") il Progettista consegna la garanzia definitiva rilasciata da ... il

Con in riferimento alle attività di progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 ("*Cauzione definitiva*") il Progettista, ricevuta la richiesta di cui al precedente articolo, produrrà in originale o in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal garante l'ulteriore garanzia definitiva.

Con in riferimento alle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 ("*Cauzione definitiva*") il Progettista, ricevuta la richiesta di cui al precedente

articolo, produrrà in originale o in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal garante l'ulteriore garanzia definitiva nonché la polizza assicurativa del progettista.

SEZIONE V – CORRISPETTIVI

Art. 18. Corrispettivi contrattuali e ribasso d'asta

I corrispettivi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto sono stati determinati sulla base dei parametri approvati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 ed accettati dal Progettista ad ogni effetto di legge in quanto allegati agli atti di gara (**doc. 2**). Ai suddetti corrispettivi si applica il ribasso d'asta del ...% formulato in sede di gara. I suddetti importi, al netto dell'IVA e del contributo previdenziale, sono articolati come segue:

Prestazione	Importo	Fatturata da	
Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ ...	E22	...
		S04	...
		IA01	...
		IA02	...
		IA04	...
Relazione Geologica	€	
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ ...	E2	...
		S04	...
		IA01	...
		IA02	...
		IA04	...
Direzione Lavori	€ ...	E10	...
		S04	...
		IA01	...
		IA02	...
		IA04	...
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	
TOTALE	€ ...		

Art. 19. Modalità e termini di pagamento

I corrispettivi, così come stabiliti agli articoli precedenti, eventualmente diminuiti delle penali, saranno pagati con le seguenti modalità:

1) il corrispettivo relativo alla progettazione definitiva:

a) quanto al 50% alla consegna del progetto;

b) quanto al restante 50% all'approvazione di tale livello di progettazione;

2) il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, previa produzione della polizza assicurativa di cui alla della sezione I:

- a) quanto al 50% alla consegna del progetto;
- b) quanto al restante 50% all'approvazione di tale livello di progettazione;
- 3) il corrispettivo relativo all'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sarà corrisposto contestualmente ed in misura proporzionale agli stati di avanzamento liquidati all'impresa appaltatrice, mentre la quota a saldo sarà versata in seguito al collaudo dei lavori.

I corrispettivi saranno liquidati distintamente ad ogni singolo professionista per la propria quota parte sul conto corrente dedicato, ai sensi della l. 136 del 2010, previo ricevimento di fattura elettronica.

SEZIONE VI – ACCORDO QUADRO PER ULTERIORI SERVIZI

Art. 20. Accordo quadro

Secondo quanto previsto nell'accordo di collaborazione citato in premessa, stipulato tra Asp Firenze Montedomini, Regione Toscana, Comune di Firenze e Società della Salute di Firenze, il costo complessivo dell'investimento è pari a circa € 5.000.000, cosicché, detratto il costo del quadro economico della Fase 1 (€ 2.316.860,55) il quadro economico ipotizzabile per la Fase 2 è di circa € 2.683.139,45.

Il Committente stipula quindi con il Professionista un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, senza garanzie di quantità minime, per ulteriori prestazioni di servizi di architettura e ingegneria che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione della futura ed eventuale Fase 2.

Il valore dell'accordo quadro è pari al corrispettivo massimo determinato sulla base dei parametri professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, da assoggettare **anch'essi a ribasso d'asta**, riferiti alla somma di € 1.852.765,99, quale importo massimo dei lavori a cui si potranno riferire i servizi di architettura e ingegneria. A mero titolo indicativo il valore del presente accordo quadro, computato in analogia con l'incidenza percentuale dei parametri professionali della Fase 1 sul costo dei relativi lavori, è dunque pari ad € 385.657,96 oltre contributo previdenziale ed IVA, da assoggettare a ribasso d'asta.

L'affidamento dei servizi oggetto dell'accordo quadro è del tutto eventuale ed avverrà sulla base di contratti applicativi ai quali sarà allegato il calcolo dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, l'oggetto della prestazione, i tempi di esecuzione e tutti gli altri elementi dell'obbligazione. Il Professionista, prima della firma del contratto applicativo è tenuto:

- a comprovare il possesso dei requisiti generali e speciali;
- a produrre tutte le polizze assicurative e le garanzie di legge.

L'affidamento dei servizi oggetto di accordo quadro è meramente potenziale e senza a garanzie di quantità minime, cosicché laddove le relative prestazioni per qualsivoglia ragione non dovessero essere affidate al Professionista non spetterà alcun indennizzo, risarcimento o remunerazione di sorta.

SEZIONE VII – NORME GENERALI

Art. 21. Prestazioni in generale

Il Progettista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile ed è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Progettista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo quest'ultimo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente.

Art. 22. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs 50 del 2016. Il Progettista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Progettista.

Art. 23. Diffida ad adempiere e clausola risolutiva espressa

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni *ex art. 1454 c.c.* quando il Progettista contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, non produca la documentazione o la garanzia richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Il contratto si risolverà altresì di diritto *ex art. 1456 c.c.* qualora sopravvenga una delle seguenti cause:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Raggruppamento strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) accertamento della violazione della disciplina in materia di subappalto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di legge;
- g) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
- h) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) mancata presentazione delle garanzie definitive ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50 del 2016 nel termine assegnato dal Committente;
- j) mancata sostituzione di uno dei componenti dell'ufficio di direzione lavori

o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, motivatamente ritenuto inidoneo dal Committente o dal Responsabile del Procedimento, qualora il Progettista non provveda a sostituirlo entro sette giorni dal ricevimento della formale comunicazione.

Art. 24. Recesso

È in facoltà del Committente di recedere in ogni momento dagli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 2237 c.c.. In tal caso, e sempre che il recesso non dipenda da colpa professionale del Progettista, il Committente riconoscerà a quest'ultimo il compenso calcolato sulla base delle prestazioni in concreto eseguite, secondo quanto previsto dal Progetto di Servizio e dal presente contratto, ferma la rinuncia del Progettista a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo dipendente dalla parzialità e/o dalla revoca dell'incarico, ivi compresa la maggiorazione del 25% che non troverà pertanto applicazione al caso di specie non essendo più prevista dal D.M. 17 giugno 2016.

Art. 25. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Progettista.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), e sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto.

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di detti dati, e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 10, il Committente, Titolare del Trattamento procede alla nomina del Progettista quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR.

Per i dettagli riguardo alla suddetta nomina si rinvia all'allegato al presente contratto (**doc. 4**).

Art. 27. Incompatibilità

Il Progettista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, attesta, in ordine a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001, che presso i vari componenti dello stesso non vi sono dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del summenzionato D.lgs. n. 165/2001 e di essere a conoscenza che i suddetti dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico, impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma 16 *ter* del D.lgs. n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 28. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Progettista assume in riferimento all'affidamento oggetto del presente disciplinare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nessuno escluso, previsti a proprio carico e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Il Progettista si impegna, inoltre, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 29. Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ASP Montedomini

Il Progettista

...

....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Progettista e gli altri soggetti responsabili approvano espressamente le seguenti clausole:

- Art. 1. Premesse e normativa applicabile
- Art. 2. Progettazione definitiva della Fase 1
- Art. 3. Progettazione esecutiva della Fase 1 (opzionale)
- Art. 4. Pratiche edilizie
- Art. 5. Professionisti personalmente responsabili
- Art. 6. Termini per lo svolgimento dell'incarico di progettazione
- Art. 7. Penali da ritardo
- Art. 8. Obblighi di collaborazione e oneri
- Art. 9. Proprietà degli elaborati
- Art. 10. Polizza Assicurativa per la progettazione
- Art. 11. Direzione dei lavori (opzionale)
- Art. 12. Oggetto della Direzione lavori
- Art. 13. Composizione dell'ufficio di direzione lavori
- Art. 14. Varianti

- Art. 15. Oggetto del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
- Art. 16. Opzione per la progettazione esecutiva la DL ed il CSE
- Art. 17. Garanzia definitiva
- Art. 18. Corrispettivi contrattuali e ribasso d'asta
- Art. 19. Modalità e termini di pagamento
- Art. 20. Accordo quadro
- Art. 21. Prestazioni in generale
- Art. 23. Diffida ad adempiere e clausola risolutiva espressa
- Art. 24. Recesso
- Art. 27. Incompatibilità
- Art. 28. Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29. Foro competente

Il Progettista

...

Allegati:

- 1) Progetto preliminare (Studio di fattibilità tecnico economica);
- 2) Parametri a base di gara;
- 3) dichiarazione della compagnia di assicurazioni;
- 4) nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- 5) offerta tecnica prodotta in sede di gara;
- 6) offerta economica prodotta in sede di gara.

ALLEGATO “3”

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Responsabile”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante del Committente

PREMESSO CHE:

1. l’art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche “Responsabile”) è *“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*;
2. il Responsabile tratta dati per conto del Committente;
3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28, par. 1, del GDPR;
4. nell’ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l’esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, “Responsabile esterno”, per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;
5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;
6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l’Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili” (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l’istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR *“Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche”*;
8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di “Ulteriori Responsabili del trattamento”, informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l’atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;
9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l’Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,

NOMINA

l’affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD “ULTERIORI RESPONSABILI”

il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili del Trattamento” (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l’atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno dell’Azienda, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All’Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico

atto.

Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 "Sicurezza del Trattamento", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- per quanto concerne l'Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:

- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
- assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
- eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
- garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto

Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server* e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:

Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cui fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il "Registro del trattamento" se tenuto in base a quanto disposto dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l'elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.

In ragione dell'affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare

sull'operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L'adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).